



**COPIA DELLA DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE N. 372 del 11-12-2018**

Oggetto:
**STAGIONE TEATRALE 2018-2019. CONCERTO DELL'EPIFANIA DEL CORPO
FILARMONICO "FRANCESCO ADRIANI" PER SABATO 5 GENNAIO 2019.**

L'anno duemiladiciotto il giorno undici del mese di dicembre, alle ore 12:10, nella Residenza municipale, in seguito a convocazione disposta nei modi di legge, si è riunita la Giunta comunale, nelle persone dei signori:

Piermattei Rosa	SINDACO	P
Bianconi Vanna	VICE-SINDACO	P
Antognozzi Tarcisio	ASSESSORE-CONSIGL.	P
Bianchi Sara Clorinda	ASSESSORE-CONSIGL.	P
Orlandani Jacopo	ASSESSORE-CONSIGL.	A
Paoloni Paolo	ASSESSORE-CONSIGL.	A

Assegnati n. 6. In carica n. 6. Assenti n. 2. Presenti n. 4.

Assiste in qualità di segretario verbalizzante il SEGRETARIO COMUNALE Dott. Scuderini Venanzio

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza la Sig.ra Piermattei Rosa, nella sua qualità di SINDACO ed invita la Giunta comunale alla discussione sull'oggetto sopra indicato.



LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta predisposta dal Responsabile dell'Area Amministrativa, che di seguito si riporta integralmente:

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

Oggetto: Concerto dell'Epifania nel Teatro Feronia per sabato 5 gennaio 2019.

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta comunale n. 292 del 27.09.2018 con la quale è stata decisa l'organizzazione della stagione teatrale invernale 2018/2019 da tenersi nel Teatro Feronia ed in altri luoghi della città;

CONSIDERATO che nel calendario degli eventi fuori abbonamento della Stagione Teatrale 2018/2019, come negli anni precedenti, è stato inserito il "Concerto dell'Epifania" del Corpo filarmonico "F. Adriani", che si terrà presso il Teatro Feronia sabato 5 gennaio 2019 alle ore 21.00;

CONSIDERATA la validità dell'evento e l'importanza che esso ha assunto nel corso del tempo, assumendo la connotazione di tradizionale appuntamento per la cittadinanza in occasione della ricorrenza dell'Epifania;

VISTA la Nota assunta al Prot. n. 38682 del 26.10.2018 con la quale il Sig. Stefano Leonesi, in qualità di Presidente del Corpo Filarmonico "F. Adriani" di San Severino Marche, chiedeva l'utilizzo del Teatro Comunale Feronia nei giorni del 3 e 4 gennaio 2019 per le prove per il tradizionale Concerto dell'Epifania del 5 gennaio 2019 e di diverse attrezzature e materiale da concerto;

VISTO l'art. 12 ("Provvedimenti attributivi di vantaggi economici") della l. n. 241/1990 che così dispone:

- 1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione (...) da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi.*
- 2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1.*

ACCERTATO che presso l'amministrazione comune deliberante è in vigore il "Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari ad Enti pubblici e soggetti privati", di seguito Regolamento, emanato ai sensi dell'art. 12 della l. n. 241/2000 ed adottato dal Consiglio comunale con atto n. 44 del 23/04/1991;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 179 del 09/04/2001, contenente le norme di attuazione di tale Regolamento, e successive integrazioni e modifiche;

DELIBERA DI GIUNTA n. 372 del 11-12-2018 - Pag. 2 - COMUNE SAN SEVERINO MARCHE



VISTO l'art. 2, del suddetto Regolamento, che così individua gli ambiti istituzionali per i quali è ammissibile la concessione dei benefici precedentemente individuati:

- cultura;
- turismo e spettacolo;
- sport e tempo libero,
- tutela e valorizzazione del patrimonio monumentale, storico, ambientale e delle tradizioni popolari;
- compartecipazione in opere e servizi essenziali di competenza comunale realizzati da privati;
- sviluppo economico attività produttive e terziario;
- assistenza e sicurezza sociale.

CONSIDERATO che l'Amministrazione Comunale ha sempre mostrato una particolare attenzione verso le iniziative che avessero come scopo la promozione dello sviluppo economico, turistico e/o culturale compatibilmente con quanto stabilito all'art. 2 del Regolamento;

PRESO ATTO che l'attività del Corpo filarmonico "F. Adriani" presenta carattere di particolare rilievo e risponde ai programmi e obiettivi di questa amministrazione comunale;

RIBADITO che questa amministrazione comunale riconosce piena validità alle iniziative provenienti dal mondo dell'associazionismo privato, per la promozione sociale e culturale ritenendo anzi insostituibile il ruolo complementare di queste ultime a fianco degli interventi pubblici nella stessa materia;

CONSIDERATO che il Comune, nel contesto delle attività dirette a sostenere lo sviluppo del patrimonio culturale e turistico, intende dare concreta attuazione al principio di sussidiarietà orizzontale sancito dall'art. 118 della Costituzione ovvero esercitare le sue funzioni fondamentali per il tramite di organismi di diritto privato liberamente associati;

ACCERTATO inoltre che tali tipologie di attività sono escluse dal principio di "sponsorizzazione" e quindi non soggette a quanto stabilito dal divieto sancito dall'art. 6 comma 9 del D.L. 78/2010 convertito in legge 122/2010, in quanto i soggetti privati svolgeranno un'attività che rientra nelle competenze dell'Ente, realizzeranno istituzionalmente delle attività di valorizzazione del territorio e nell'interesse della collettività, sulla base del principio di sussidiarietà orizzontale sancito dall'art. 118 ultimo comma della Costituzione, così come modificato in seguito alla riforma del Titolo V, che recita:*"Stato. Regioni, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli o associati per lo svolgimento di attività di interesse generale"*;

RICHIAMATO il D.L. 78/2010 convertito con modificazioni in legge 122/2010, i pareri interpretativi della Corte dei Conti – Sezione Regionale Lombardia (deliberazione n. 6/2011 e n. 1075, 1076/2010), Corte dei Conti – Sezione Regionale Puglia (deliberazione 163/2010) e dell'ANCI del 17 gennaio 2011, per l'erogazione dei contributi alle associazioni per il sostegno alle iniziative di carattere socio culturale;



VISTA altresì la deliberazione n. 11/2011 della Corte dei Conti – Sezione Regionale Liguria - nella quale pur confermando che:

“deve considerarsi vietata qualsiasi forma di contribuzione intesa a valorizzare il nome o la caratteristica del comune ovvero a sostenere eventi che non siano diretta espressione dei compiti istituzionali dell’ente mentre sono tutt’ora ammesse le contribuzioni a soggetti terzi per iniziative culturali, artistiche, sociali, di promozione turistica (elencazione questa non esaustiva), che mirano a realizzare gli interessi, economici e non, della collettività amministrata, ossia le finalità istituzionali dell’ente locale. Tali iniziative, concretizzazione del principio di sussidiarietà orizzontale, rappresentano una modalità alternativa della realizzazione del fine pubblico rispetto alla scelta da parte dell’Amministrazione di erogare direttamente un servizio di utilità per la collettività. Sarà cura, però, dell’Amministrazione evidenziare nella motivazione del provvedimento di concessione del contributo i presupposti di fatto e l’iter logico alla base dell’erogazione a sostegno dell’attività svolta dal destinatario del contributo nonché il rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità nelle modalità prescelte di resa del servizio.”

ACCERTATO che nulla vieta al Comune di effettuare attribuzioni patrimoniali a soggetti terzi, ove queste siano necessarie per conseguire i fini istituzionali dell’ente locale. Quando infatti l’erogazione di risorse pubbliche si realizza con tali modalità, il relativo finanziamento, anche se a fondo perduto, non depauperava affatto il patrimonio comunale, in considerazione dell’utilità che l’ente o la collettività ricavano dallo svolgimento del servizio di interesse pubblico effettuato dal soggetto che riceve il contributo. Ne deriva che se l’azione amministrativa è intrapresa per soddisfare le esigenze della collettività in coerenza con la mission istituzionale dell’ente, in tale frangente si prefigura un interesse generale che autorizza il Comune all’impiego di fondi in favore di soggetti terzi, pubblici o privati che siano. (cfr. Corte dei conti, sezione di controllo per il Piemonte con la delibera n. 77/2016/PAR del 30 giugno 2016);

ACCERTATO infine che la magistratura contabile ha rilevato in più occasioni che non esiste una norma che ponga un divieto di concessione in uso gratuito di beni del patrimonio disponibile dell’ente (ex multis: sezione Lombardia, delibera n. 349/2011/PAR):

“se, infatti, l’azione è intrapresa al fine di soddisfare esigenze della collettività rientranti nelle finalità perseguite dal Comune [...] il finanziamento, “anche se apparentemente a fondo perso, non può equivalere ad un depauperamento del patrimonio comunale, in considerazione dell’utilità che l’ente o la collettività ricevono dallo svolgimento del servizio pubblico o di interesse pubblico effettuato dal soggetto che riceve il contributo. Riconosciuto l’interesse generale dell’attività, la natura pubblica o privata del soggetto che percepisce il contributo risulta indifferente, posto che la stessa amministrazione opera utilizzando, per molteplici finalità soggetti aventi natura privata” (cfr. deliberazione n. 262/2012/PAR)” (Sez. reg. contr. Lombardia, 248/2014).

VISTO che tra le molteplici forme di sostegno di soggetti terzi operanti in ambito locale, l’elemento che connota, nell’ordinamento giuscontabile, le contribuzioni tuttora ammesse (distinguendole dalle spese di sponsorizzazione vietate) è lo svolgimento da parte del privato di un’attività propria



del Comune in forma sussidiaria. L'attività, dunque, in oggetto risulta pienamente compatibile con le competenze dell'ente locale e viene esercitata, in via mediata, dal Corpo filarmonico "F. Adriani" destinatario di risorse pubbliche piuttosto che (direttamente) da parte del Comune di San Severino Marche, rappresentando una modalità alternativa di erogazione del servizio pubblico e non una forma di promozione dell'immagine dell'amministrazione. Ne consegue che l'ente comunale intende riconoscere un vantaggio economico al Corpo filarmonico "F. Adriani" soggetto terzo, senza incorrere nel divieto fissato dall'art. 6, comma 9, D.L. n. 78/2010, poiché la contribuzione rientra direttamente in una delle finalità istituzionali dell'ente medesimo, anche in ragione del principio di sussidiarietà orizzontale. Inoltre l'attribuzione è conforme al principio di congruità della spesa mediante una valutazione comparativa degli interessi complessivi dell'ente locale. (cfr. Corte dei conti, sez. contr. Lombardia, parere 11 settembre 2015, n. 279 che richiama il precedente parere reso dalla medesima Sezione regionale di controllo n. 1075/2010. Nella deliberazione si richiama il consolidato orientamento della Sezione di controllo Lombardia (ex multis, n. 9/2006, 59/2007, 39/2008, 75/2008));

RITENUTO pertanto di dover contribuire anche attraverso un sostegno economico all'organizzazione dell'evento in parola, per le motivazioni precedentemente espresse;

CONSIDERATO inoltre che l'art. 7 del Regolamento così dispone:

Prima dell'erogazione della sovvenzione, contributo, sussidio ed ausilio finanziario i richiedenti dovranno presentare la documentazione comprovante l'avvenuto intervento, al quale il contributo era finalizzato e la spesa sostenuta; qualora quest'ultima risulti inferiore a quella preventivata il contributo potrà essere proporzionalmente ridotto.

Sono esclusi da tale obbligo i cittadini indigenti, per i quali è sufficiente la relazione dell'Ufficio competente.

L'Amministrazione comunale si riserva, inoltre, la facoltà di concedere anticipazioni sulla sovvenzione, contributo, ecc., da erogare.

ACCERTATO, quindi, che l'erogazione del contributo economico, quando richiesto, avverrà con le seguenti modalità:

- a. il richiedente dovrà produrre materiale comprovante l'avvenuta attività (es: relazione descrittiva, foto, articoli di media locali, ecc.) e un prospetto riepilogativo delle spese sostenute, a firma del legale rappresentate, dal quale si evinca, in maniera chiara, il costo, a consuntivo, dell'iniziativa.

VISTO l'art.134, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000;

DATO ATTO della propria competenza all'assunzione del presente atto in forza del Decreto Sindacale n. 76/13 del 31/10/2014.

Tutto ciò premesso, tenuto conto degli intenti dell'Assessorato competente, si propone di deliberare quanto di seguito riportato:



- Di prendere atto della programmazione della stagione 2018-2019 nella quale è previsto un concerto del Corpo Filarmonico "Francesco Adriani" da tenersi sabato 5 gennaio 2019 nel Teatro Feronia, con ingresso gratuito e di concedere l'utilizzo gratuito del Teatro Feronia per il giorno 3 gennaio 2019 (ore 21.30-23.30 per prove concerto) e per sabato 5 gennaio 2019, ore 21.
- Di dare mandato al Responsabile dell'Area Amministrativa di provvedere alla predisposizione di tutti gli atti connessi e conseguenti ai fini della concessione oltre che dell'utilizzo del teatro e delle attrezzature da concerto anche di un contributo economico a sostegno delle spese sostenute dal Corpo filarmonico "F. Adriani" per l'organizzazione del "Concerto dell'Epifania" in programma il 5 gennaio 2019 presso il Teatro Feronia;
- Di inviare il presente provvedimento ai competenti servizi per quanto di rispettiva competenza.

Ai fini dell'approntamento di tutti gli atti connessi, si propone altresì di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Il Responsabile dell'Area Amministrativa
F.to Avv. Pietro Tapanelli

Preso atto di quanto sopra espresso dal Responsabile d'Area;

Ritenuto che la proposta stessa risponde ai fini di questa Amministrazione comunale, che intende adottarla nel suo contenuto;

Atteso che dal presente atto non risultano riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente e quindi non necessita del parere di regolarità contabile;

Visto che sulla proposta relativa alla presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267/2000, è stato espresso il seguente parere:

- Parere favorevole sulla regolarità tecnica;

Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano;

D E L I B E R A

1. Di dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
2. Di prendere atto della programmazione della stagione 2018-2019 nella quale è previsto un concerto del Corpo Filarmonico "Francesco Adriani" da tenersi sabato 5 gennaio 2019 nel



Teatro Feronia, con ingresso gratuito e di concedere l'utilizzo gratuito del Teatro Feronia per il giorno 3 gennaio 2019 (ore 21.30-23.30 per prove concerto) e per sabato 5 gennaio 2019, ore 21.

3. Di dare mandato al Responsabile dell'Area Amministrativa di provvedere alla predisposizione di tutti gli atti connessi e conseguenti ai fini della concessione oltre che dell'utilizzo del teatro e delle attrezzature da concerto anche di un contributo economico a sostegno delle spese sostenute dal Corpo filarmonico "F. Adriani" per l'organizzazione del "Concerto dell'Epifania" in programma il 5 gennaio 2019 presso il Teatro Feronia;
4. Di inviare il presente provvedimento ai competenti servizi per quanto di rispettiva competenza.

* * * * *

Inoltre la Giunta Comunale, riscontrata la sussistenza dei motivi d'urgenza;

Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano;

D E L I B E R A

- Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° Comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

* * * * *



Pareri sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267

Parere di REGOLARITA' TECNICA: si esprime parere **Favorevole**

Il Responsabile del Servizio
F.to Tapanelli Pietro

Parere di REGOLARITA' CONTABILE: si esprime parere

Il Responsabile del Servizio
F.to

Letto confermato e sottoscritto

Il Presidente
F.to Piermattei Rosa

Il Segretario Generale
F.to Scuderini Venanzio

Prot. N. 8622

li 18-03-19

Della suesesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, con contemporanea comunicazione, in elenco, ai Capigruppo Consiliari.

Il Funzionario
F.to Tapanelli Pietro

Per copia conforme all'originale, li

Il Funzionario
Tapanelli Pietro

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal 18-03-19 al 01-04-19 e che nessun reclamo è stato presentato contro la medesima.

Li, _____

Il Funzionario
F.to

La presente deliberazione, non sottoposta a controllo, è divenuta esecutiva per decorrenza del periodo di pubblicazione per 10 giorni ai sensi dell'art. 134 -comma 3- del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267.

Li, _____

Il Funzionario
F.to